

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

La volontà politica di istituzione del registro per il testamento biologico è stata sancita sia da parte del Consiglio Comunale di Perugia con delibera n. 35 del 22/02/2010, sia con l'approvazione della petizione popolare promossa dai cittadini di Perugia.

Pertanto compito della commissione consiliare per il testamento biologico è stato di elaborare il "come" arrivare a questo obiettivo, dato che era stato già precedentemente decretato il "se" offrire questo servizio come amministrazione comunale.

È doveroso premettere che i lavori si sono svolti serenamente, nonostante le divergenze di opinione tra le componenti, e nel rispetto delle reciproche convinzioni e posizioni. La partecipazione di esperti qualificati in vari settori della comunità scientifica, tecnica e giuridica, a cui va il più sentito ringraziamento dell'amministrazione per la loro prestazione e per l'esempio di senso civico dato nel mettersi al servizio delle istituzioni su una tematica così complessa, ha consentito lo svolgimento di una discussione di elevato livello e l'elaborazione di documenti innovativi sul piano politico ed amministrativo che pongono il Comune di Perugia all'avanguardia sul livello nazionale.

La conservazione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, o comunemente chiamate Testamento Biologico, non è altro che l'ausilio all'interpretazione autentica e non equivoca delle volontà del cittadino sulla scelta delle cure che intende richiedere o rifiutare, come in suo pieno diritto e stabilito nella Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 32 e 13.

Nel momento in cui il cittadino non possa essere in grado di esprimere il suo pensiero a voce, dunque la via orale viene solamente vicariata dalla forma scritta.

In tal senso va letta la possibilità di usufruire in ogni condizione di un proprio diritto, che può essere tanto di rinuncia alle cure, quanto di affermazione di prosecuzione delle stesse.

Dalla commissione è stato scelto di coniugare le dichiarazioni anticipate di trattamento con la scelta messa per iscritto di donare o meno gli organi. Questa rappresenta un'importante innovazione a livello nazionale nel campo dei regolamenti in materia di registri dei testamenti biologici, facendo intraprendere al Comune di Perugia una strada mai percorsa prima da nessuna amministrazione.

È stata inoltre unanimemente espressa la volontà di estendere la possibilità di accedere al servizio offerta dall'amministrazione comunale non solo ai residenti nel comune di Perugia, ma anche ai semplici domiciliati. Si è richiesto anche di introdurre uno specifico tesserino comunale in cui viene segnalato l'avvenuto deposito presso gli uffici comunali del testamento biologico contenente le dichiarazioni anticipate di volontà e la scelta sulla donazione degli organi, nonché i recapiti utili ai parenti e alla struttura sanitaria per contattare gli uffici depositari delle copie del documento.

La commissione ha richiesto al consiglio comunale e a tutta l'amministrazione di farsi carico di una serie di istanze sull'organizzazione futura del servizio suggerita dagli esperti che componevano la commissione stessa.

Si è ritenuto utile e necessario coordinarsi con l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 dell'Umbria e con l'Azienda Ospedaliera di Perugia in modo tale da dare la massima diffusione tra il personale medico e sanitario del lavoro svolto dalla commissione e del nuovo servizio offerto dall'amministrazione locale, in particolare che venisse fornita a tutti i medici di base, comunemente conosciuti come medici di famiglia, una copia del modello per le dichiarazioni anticipate di trattamento e una copia del regolamento del registro per i testamenti biologici, anche tramite mezzi informatici e pubblicazione sul sito delle strutture sanitarie.

È stato richiesto di prendere contatto con l'Università degli Studi di Perugia e, specificatamente, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia per elaborare un periodico servizio, per esempio mensile, di colloqui con soggetti qualificati al fine di informare adeguatamente la cittadinanza interessata

Per la funzionalità e la fruibilità del servizio è stato richiesto di elaborare del materiale grafico e testuale che lo renda accessibile, pubblicizzando il tutto con i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti opportuni, tra cui particolarmente utile è il portale del comune sul web.

In conclusione dei lavori è stata ribadita unanimemente la richiesta di legiferare in materia di testamento biologico da parte del Parlamento italiano per uniformare le scelte in materia a livello nazionale.

La commissione a maggioranza ha predisposto ed approvato una ipotesi di regolamento e di formulario per le dichiarazioni anticipate di trattamento con l'intento di fornire una documentazione tecnicamente adeguata a supportare il Consiglio comunale nell'istituzione di un registro per le dichiarazioni anticipate di volontà.

La maggioranza della commissione ha lavorato in questo senso consapevole di muoversi in un ambito giuridicamente delimitato dai seguenti aspetti:

- esiste nel nostro ordinamento un diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari ai quali non si sia acconsentito. Si tratta di un diritto fondamentale esplicitato dall'articolo 32 della carta costituzionale, ma ricavabile anche da combinato disposto degli articoli 2, 3 e 13 della stessa.
- Tale diritto di rifiuto di cure è naturalmente proprio anche di chi, avendo definitivamente perduto la coscienza, e con ciò la capacità di esprimersi, abbia precedentemente dichiarato a quali trattamenti sanitari non intendeva essere sottoposto. Ritenere diversamente, ovvero sostenere che una volta perduta la coscienza non si possa più rifiutare un trattamento medico, equivarrebbe a negare a chi si trovasse in tale condizione la dignità di persona, e ciò evidentemente ripugna al nostro sistema costituzionale.
- Il diritto a veder rispettate le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari, anche una volta che si sia perduta la capacità di intendere e volere, è da ritenersi quindi direttamente esigibile anche in assenza di una legislazione nazionale che ne disciplini in dettaglio le modalità di esercizio. Da ciò discende che il medico che si trovi di fronte ad una documentata e inequivoca volontà espressa anticipatamente da un paziente successivamente divenuto incosciente è tenuto rispettarla. In questo senso si è espressa di recente molta autorevole giurisprudenza e non sembra plausibile ritenere che le corti mutino di avviso, stante anche il forte ancoraggio costituzionale di tale principio.

Di fronte al diritto di ciascuno a veder rispettate le proprie dichiarazioni anticipate di volontà, il tipo di intervento disponibile per un'amministrazione comunale riguarda unicamente la predisposizione di una attività di servizio a supporto di una pretesa già esigibile. La maggioranza della commissione è infatti consapevole del fatto che in nessun caso una fonte locale potrebbe introdurre disposizioni idonee a conformare siffatto diritto o a disciplinarne l'esercizio, mentre è assolutamente competente nell'istituire e regolare un servizio che in quanto tale non attribuisce o modifica un diritto personale, ma offre unicamente un supporto operativo affinché i titolari possano meglio e più agevolmente esercitarlo.

In questa prospettiva si è operato in un duplice senso:

- in primo luogo si è inteso supportare gli interessati nella redazione delle proprie anticipate dichiarazioni di volontà, attraverso la predisposizione di un formulario che fornisca un valido aiuto e una guida nella redazione del documento. È bene precisare a questo proposito che l'impiego da parte degli interessati del formulario non è assolutamente obbligatorio e che, anche laddove si intendesse avvalersene, il fatto di aver volontariamente utilizzato un modulo predisposto dall'amministrazione non modifica in alcun modo la natura della dichiarazione e del documento stesso. Quest'ultimo è e resta un documento assolutamente privato e personale: nel momento in cui un soggetto lo fa proprio compilandolo e firmandolo, esso ha la medesima valenza di una dichiarazione scritta di proprio pugno. Anche in questa prospettiva, la maggioranza della commissione non ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di parte dei membri della commissione stessa che chiedevano di inserire nel formulario l'indicazione del fatto che esso non sarebbe vincolante per il medico. Sarebbe irragionevole, infatti, che in una dichiarazione privata e personale si affermasse una volontà e contemporaneamente la si privasse di efficacia. Senza contare che la evidente incoerenza interna che ne discenderebbe renderebbe estremamente difficile per il medico assumere una decisione giuridicamente legittima e rispettosa della dignità del paziente. Il formulario è stato elaborato dalla commissione in modo da ausiliare effettivamente gli interessati nella espressione di una volontà consapevole e non equivoca. Si è ritenuto utile in questo senso circoscrivere l'ambito della dichiarazione al caso di perdita di coscienza non ragionevolmente suscettibile di recupero e indicare in maniera tecnicamente adeguata, se pure facilmente comprensibile, il tipo di trattamento a cui si intende o non intende acconsentire. Il formulario consente altresì di dichiarare il proprio consenso all'espianto di organi *post mortem*.
- In secondo luogo si è elaborata una proposta di disciplina regolamentare dell'organizzazione del servizio. Si tratta di un servizio che assicura una duplice utilità: quella della garanzia in ordine alla paternità delle dichiarazioni anticipate di trattamento e quella della loro conservazione e consegna alle persone indicate dall'interessato al momento del deposito. Il servizio è stato immaginato come articolazione della ripartizione servizi demografici, in modo che la sua fornitura sia facilmente sostenibile dall'amministrazione sia in termini organizzativi, sia in termini economici. Anche in tale prospettiva la maggioranza della commissione non ha ritenuto opportuno accogliere la proposta di alcuni membri che chiedevano la previsione di una apertura del servizio 24 ore su 24. Oltre a configurare un onere difficilmente sostenibile per l'amministrazione, infatti, tale requisito non appare in alcun modo essenziale per la qualità della prestazione fornita. La scelta relativa alla prosecuzione o interruzione di una strategia medica di sostegno vitale ad una persona che abbia definitivamente perso la propria capacità di coscienza si colloca sempre in un momento di alcuni mesi successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, quindi c'è tutto il tempo per acquisire le dichiarazioni anticipate di volontà rispettando gli orari di ufficio dell'amministrazione.

Il servizio come disciplinato nella proposta di regolamento si ispira, fra gli altri, ai principi di gratuità, facile accessibilità e garanzia di segretezza e non conoscibilità all'amministrazione e a terzi del contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

L'ipotesi di regolamento privilegia una versione snella della disciplina, che lasci agli uffici i margini operativi idonei ad organizzare il servizio nella maniera migliore. Trattandosi di un regolamento relativo

unicamente alla istituzione e fornitura di un servizio, non si è ritenuto opportuno introdurre in esso dichiarazioni di principio o formule enfatiche relative al diritto al consenso informato e al conseguente rifiuto di cure indesiderate.

Al tempo stesso si è operato affinché sia assicurato il massimo supporto all'esercizio di tale diritto da parte dell'amministrazione, con la consapevolezza, tuttavia, che il tipo di prestazione che un Comune può assicurare è limitata ai momenti della garanzia della provenienza del documento, della sua adeguata conservazione e della consegna ai soggetti indicati dall'interessato. Le vicende precedenti e successive a questi momenti non sono in alcun modo disciplinabili da una fonte come quella regolamentare. In questa prospettiva la maggioranza della commissione ha ritenuto non conferenti a tale tipo di intervento regolamentare le richieste avanzate da alcuni membri della commissione in ordine all'introduzione di disposizioni che garantiscano che i soggetti autorizzati al ritiro delle dichiarazioni anticipate di trattamento rispettino adeguatamente le volontà in essi indicate o che assicurino che chi le ha redatte non sia stato indotto a farlo da terzi e in contrasto con la propria volontà. Pur consapevole dell'importanza di tali aspetti, la maggioranza della commissione è altrettanto consapevole del fatto che si tratta di profili che un regolamento comunale, intendendo, come si ribadisce, unicamente istituire e disciplinare un servizio, non può in alcun modo disciplinare. Del resto appare evidente che, se il Comune si astenesse anche dall'istituire tale servizio, tali problemi non sarebbero affatto evitati, ma se mai amplificati.

Con lo spirito, quindi, di sostenere l'esercizio di un diritto che il nostro ordinamento già riconosce attraverso un servizio che una amministrazione locale è competente a fornire, la maggioranza della commissione ha formulato la presente proposta.